

Vertenza
Garboli = Luzzatti

4 luglio 34.EII

Caro Ingegnere
Guido Lazzatti

ROMA
Via Basento 35

328

Il sig. Avv. Muzio Musii mi trasmette la tua raccomandata del 2 corr., nella quale sono io il chiamato in causa.

Sabato 30 giugno nel n/ ufficio rimanemmo d'accordo, senza discussione, che lunedì mattina 2 corr. tu avresti proceduto alla consegna di tutti i documenti d'ufficio esistenti nella cassetta di sicurezza del Credito Italiano al Presidente sig. Avv. Musii, e la consegna delle pratiche in corso al sig. Ing. Alberto Girardot, entrambi presenti.

Io ti avvertii anche che in seguito a quanto riferitomi dal sig. Ing. Giacomo Menada e dal sig. Avv. Bacchi circa le tue intenzioni, io avevo incaricato in presenza del medesimo S. S. Bonomi di mettersi d'accordo con te o con chi vuoi che ti rappresenti, per addivenire ad una amichevole sistemazione.

Tu ne hai preso atto e ci hai lasciato in pieno accordo, e in-

Segue lettera Ing. Guido Luzzatti

fatti S.E. Bonomi mi ha comunicato la visita tua e dell'egregio Sig. Avv. Gino tuo fratello.

Il tuo rifiuto lunedì alla consegna dei documenti e delle pratiche come d'accordo è stato quindi ingiustificato, contrario alle intese precise tra noi corse e in ogni caso al tuo dovere verso il presidente della Società, il quale ha sempre il diritto di richiedere la consegna di documenti, a chiunque affidati, della Società. Invece hai nello stesso giorno fatto pervenire al Presidente stesso la tua raccomandata che non può mutare i fatti, ^{anche se vuol} ~~ne~~ presentarli in modo tendenzioso e diverso da come essi sono avvenuti. SSSA è una novella prova della tua costante incoerenza e non è che una delle solite lettere con le quali si crede di spostare i rapporti creati con atti proprii unilaterali di cui si è pentiti e perciò si vuole ^{compra e} farne sentire la conseguenza agli altri.

Credi, caro Luzzatti, che ciò non serve perché i fatti si riesco quasi sempre a ricostruirli come sono avvenuti e con mezzi probatori più consistenti e positivi.

Questo ho dovuto ben ricordarti dolente che tu, sembra, voglia fare una questione che ho spero evitabile. Le mie intenzioni, come ti ho detto, sono sempre le più amichevoli. Sarò lieto e cerco di far sì che il nostro distacco non lasci tracce di rancore, e piuttosto ci renda possibile col tempo riconoscere ad entrambi il meglio di noi, dimenticando il resto. Ma, francamente, non temo, se proprio lo vuoi, il contrario.

Sempre tuo

Alto
Sp. E. Bonomi

C O P I A

2 Luglio 1934. XII

Ing. GUIDO LUZZATTI
Via Sasento 86
R O M A

Raccomandata con R.R.

Ill.mo sig. Avv. Muzio Muzii
Presidente della Società An. Cementi Armati e Costruzioni
Ing. Antonio Garboli

R O M A

L'Amministratore Delegato Ing. Antonio Garboli mi ha invitato a procedere alla consegna di tutti i documenti di ufficio, avvertendomi che io venivo sostituito dall'egregio Ing. Alberto Girardet.

Ora non ho bisogno di ricordare a Lei, Ill.mo sig. Presidente, che la mia nomina è stata fatta dal Consiglio di Amministrazione e che soltanto al Consiglio stesso spetta di deliberare la risoluzione del mio contratto, dandomene le ragioni.

Fino a che ciò non avvenga, io Le dichiaro che debbo ritenermi tuttora in carica, protestando nel modo più ampio perchè mi si toglie la possibilità di esercitare le mie funzioni e per i gravissimi danni morali e materiali, che tale illegittimo comportamento mi arreca.

Resto in attesa di un suo riscontro e Le porgo, sig. Presidente, i miei deferenti saluti.

Suo obblig.mo

F.to Guido Luzzatti

ING. GUIDO LUZZATTI

Via Basento 86

ROMA

====

COPIA

Roma, 2 Luglio 1934-XII

RACCOMANDATA CON R. R.

Ill.mo Sig. Avv. M U Z I O M U Z I
Presidente della Società An. Cementi Armati e Costruzioni
Ing. Antonio Garboli

ROMA

L'Amministratore Delegato Ing. Antonio Garboli mi ha invitato a procedere alla consegna di tutti i documenti di ufficio, avvertendomi che io venivo sostituito dall'egregio Ing. Alberto Girardet.

Ora non ho bisogno di ricordare a Lei, Ill.mo Sig. Presidente, che la mia nomina é stata fatta dal Consiglio di Amministrazione e che soltanto al Consiglio stesso spetta di deliberare la risoluzione del mio contratto, dandone le ragioni.

Fino a che ciò non avvenga, io Le dichiaro che debbo ritenermi tuttora in carica, protestando nel modo più ampio perché mi si toglie la possibilità di esercitare le mie funzioni e per gravissimi danni morali e materiali, che tale illegittimo comportamento mi arreca.

Resto in attesa di un Suo riscontro e Le porgo, Sig. Presidente, i miei deferenti saluti

f° Ing. Guido Luzzatti

AVV. GINO LUZZATTI

in servizio officio

PIAZZA SS. APOSTOLI, 49

Ing. Antonio Garboli

SOCIETÀ ANON. CEMENTI ARMATI E COSTRUZIONI

CAPITALE SOCIALE L.3.000.000



PONTE CANALE SULL'OPANTO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE



PONTE CANALE SULLA FIUMARA DI VENDEA PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE



HANGARS DI POLICASTRO ED AUGUSTA

SOLAI BREVETTATI
PALIFICAZIONI.....
PONTILI-HANGARS
.....
IMPORTANTI LAVORI ESEGUITI
IN ITALIA ED ALL'ESTERO
.....

Roma (134) 6 luglio 54.111

Via Tirso 90
Telef. 65-278

A.S.S.
1° Avv. Ivano Bonomi

ROMA

Si prega nella risposta
citare il N° 358

Per incarico dell'ing. Garboli le rimetto copia di una lettera del 2 luglio 54 spedita raccomandata con R.R. al mio indirizzo dall'ing. Guido Luzzatti e copia della lettera a lui mandata dall'ing. Garboli.

Distinti saluti

per S. A. CEMENTI ARMATI E COSTRUZIONI
"ING. ANTONIO GARBOLI"

[Handwritten signature]

e allegati

*Per maggiore precisione detto chiarire
che l'ing. Luzzatti si riferisce a farsi la
consegna della somma di denaro il giorno fissato
(domani 2 corr.) ^{come è detto nella lettera per Garboli} ma la fare il giorno
successivo, martedì 1 luglio - Distinti saluti
Luzzatti*

AVV. ULDERICO MAZZOLANI

ROMA - 110

~~VIA NUOVO CLEMENTI~~

VIA CARDINAL DE LUCA 10

Telefono 30-819

Li 11 luglio 1934

Mio caro Bonomi,

eccoti l'ammontare preciso delle indennità spettanti all'ing. Luzzatti, in base ad un calcolo noiosissimo, che ho dovuto fare in applicazione del contratto collettivo di lavoro dei dirigenti delle aziende private (13 maggio 1932), che contiene alcune deroghe alla legge generale, e che si deve rispettare.

Dove la cifra non è esatta al millesimo, l'approssimazione è rispettata a danno del mio cliente e non della Ditta.

Ti prego di far decidere presto il tuo cliente, perchè fino a che non decidono, continua a correre in favore dell'ing. Luzzatti lo stipendio ordinario. Mi rimetto a te per concordare o una lettera di licenziamento o una lettera di accettazione delle dimissioni: in ogni caso per il rilascio di un ben servito. Ti avverto infine che, a scanso di nuovi conteggi, la cifra complessiva da me indicata è già al netto della Ricchezza Mobile.

Aspetto una tua telefonata, e ti saluto cordialmente.

U. Mazzolani

Roma, 15 luglio 1924

Caro Maggiorani,

Ieri ho potuto commu-
nicare per telefono con l'ing. Garboli
al quale avevo mandate le cifre che
tu mi hai cortesemente comunicate.
Eccoti le sue decisioni.

Se la liquidazione ~~si~~ si
facesse in base alla legge 18 marzo 1926
sul impiego privato, egli Garboli,
come ebbe a dire a me e all'ing.

Dacchi consulente dell'ex presidente
Merrada, non avrebbe alcuna
difficoltà ad ~~arrivare ad un~~
~~accordo~~ a concludere ~~subito~~
~~un~~ accordo su quelle
basi. Ma su quelle notevol-
mente superiori ~~al livello~~ per
~~l'importanza~~ portate dalla convenzione
collettiva 26 aprile 1922.

egli non crede di poter averlo.

Ho esercitato tutta la mia
buona volontà di far conciliatore
ma - data la distanza delle
cife, circa il doppio - la mia
opera non è stata efficace.
Ne sono dolentissimo perché

proprio avrei tentato ~~di~~ ~~conoscere~~
a dare la mia collaborazione amichevole ad
~~il~~ ~~conoscere~~ un lavoro che
avrebbe ~~potuto~~

Saluti cordiali aff.

AVV. ULDERICO MAZZOLANI
ROMA - 110

~~VIA PIETRO CLEMENTI, 36~~
VIA CARDINAL DE LUCA 10
Telefono 30-819

ALL'ON. I V A N O E B O N O M I

PIAZZA DELLA LIBERTA' N. 4

R O M A

=====

Coma

Lyfathing.

Lygo

country

Ind. Co.

Garbol

COPIA

PRO MEMORIA - PER L'AVV. PARDINI

1) Al termine dell'ultima seduta del Consiglio, il Sig. Ing. Giacomo Menada allora Presidente della Società e il Sig. Avv. Bachi comunicarono al Sig. Ing. Antonio Garboli che il Sig. Ing. Guido Luzzatti intendeva dare le dimissioni ma che avrebbe voluto l'assicurazione che gli sarebbe stata egualmente liquidata un'indennità di licenziamento nella misura da concordare. I medesimi signori di fronte alla perplessità dell'Amministratore Delegato aggiunsero che la somma non sarebbe stata eccessiva aggirandosi intorno a L. 21.000. (dissero precisamente questa cifra) corrispondente all'indennità a norma di legge. Allora l'Ing. Garboli, sentiti altri Consiglieri, dichiarò di accettare queste basi e, mentre pregò i detti Signori di comunicare l'accoglimento all'ing. Luzzatti, pregò pure S.E. Bonomi presente al colloquio di convenire con l'ing. Luzzatti su ogni modalità dell'accordo.

L'on. Bonomi accettò.

2) Il mattino appresso l'ing. Garboli, presenti il nuovo Presidente, avv. Muzio Luzzi e il Sig. Ing. Alberto Girardet e altri impiegati pregò l'ing. Luzzatti, in base agli accordi intervenuti di fare la consegna dei documenti, dei libretti di assegni delle Banche ecc. al Sig. Presidente e al Sig. Alberto Girardet.

L'ing. Luzzatti disse che era perfettamente d'accordo (testuali parole) con le comunicazioni del Sig. Ing. Menada e avv. Bachi.

Senonchè il giorno dopo non volle fare la consegna, Poi si recò con l'avv. Gino Luzzatti dall'on. Bonomi a chiedere che l'ing. Garboli rilasciasse una lettera di licenziamento.

L'avv. Bonomi rispose giustamente che si era intesi si convenire un accordo e che in seguito come voluto dall'ing. Luzzatti egli avrebbe potuto benissimo rimettere la sua lettera di dimissioni che sarebbero state accettate nelle forme da lui preferite. Invece l'ing.

Luzzatti scrisse alla Società protestando che non poteva compiere il suo ufficio e infine ha mandato la citazione accusando l'ing. Garboli, che non ha mai smentito di essere pronto ad un accordo, di mania litigiosa.

3) In subordinata si osserva che il conto dell'ing. Luzzatti non è come dovrebbe essere.

Infine si fa presente che l'ing. Luzzatti che maneggiava la cassa e firmava da solo gli assegni si è assegnato il doppio mese a Natale che non gli spetta. I suoi emolumenti sono tutti stati deliberati dal Consiglio di Amministrazione, unico avente la facoltà: gli è stato fra l'altro assegnata una percentuale con un minimo fisso sugli utili. Egli abusivamente si è assegnato il mese doppio a Natale che è un premio assegnato ai soli impiegati a stipendio fisso senza percentuale.

Nessuno ha mai autorizzato l'ing. Luzzatti a tale prelevamento e nessuno del resto ne aveva la facoltà, come l'ing. Luzzatti ha riconosciuto che solo il Consiglio di Amministrazione e per Statuto può stabilire e convenire le condizioni per il Direttore Generale.

L'ing. Luzzatti come Segretario del Consiglio non poteva nè può ignorare questo e sa che nessuno delibera riguardo al mese doppio a Natale.

Si fa presente anche che il Sig. Ing. Guido Luzzatti ha più volte e frequentemente manifestato la sua impazienza e il suo desiderio di andarsene e ciò davanti agli impiegati, fornitori ecc. con grave danno morale dell'impresa.

L'ing. Luzzatti ha anche pregato l'ing. Garboli di fargli una lettera con la quale veniva inviato in Argentina e ciò per ottenere il passaporto per detto paese ove voleva recarsi.

La volontà quindi delle dimissioni da parte dell'ing. Luzzatti è manifesta da molto tempo e decisa: si domanda se in tal

caso la Società che sa di non poter fare assegnamento sulla continuità e sulla buona volontà di un Direttore, è obbligata a prestarsi ad una, chiamiamola, pretesa di indennità computata al massimo secondo norme amichevoli tra due Associazioni collaboranti in buona fede, sotto la minaccia che il proprio Direttore verbalmente ogni giorno dichiara di volersene andare ma vuole il licenziamento formale per avere un compenso che, sostanzialmente e moralmente in questo caso non gli tocca.

COPRA

Ing. GUIDO LUZZATTI
Via Basento, 86
ROMA

Roma, 2 luglio 1934, XII

RACCOMANDATA con R.R.

Ill.mo Sig. Avv. MUZIO MUZI
Presidente della Società An. Cementi Armati e Costruzioni
Ing. Antonio Garboli

ROMA

L'Amministratore Delegato ing. Antonio Garboli mi ha invitato a procedere alla consegna di tutti i documenti di ufficio, avvertendomi che io venivo sostituito dall'egregio ing. Alberto Girardet.

Ora non ho bisogno di ricordare a Lei, Ill.mo Sig. Presidente, che la mia nomina è stata fatta dal Consiglio di Amministrazione e che soltanto al Consiglio stesso spetta di deliberare la risoluzione del mio contratto, dandomene le ragioni.

Fino a che ciò non avvenga, io Le dichiaro che debbo ritenermi tuttora in carica, protestando nel modo più ampio perchè mi si toglie la possibilità di esercitare le mie funzioni e per i gravissimi danni morali e materiali, che tale illegittimo comportamento mi arreca.

Resto in attesa di un Suo riscontro e Le porgo, Sig. Presidente, i miei deferenti saluti.

Suo Obblig.mo

Fto. Guido Luzzatti

COPIA

Roma, 4 Luglio 1934, XII

Racc.ta con R.R.

N. 328

Caro Ing. Guido Luzzatti

Via Basento, 66

ROMA

Il Sig. Avv. Muzio Muzii mi trasmette la tua raccomandata del 2 corr. nella quale sono io il chiamato in causa.

Sabato 30 Giugno nel n/ Ufficio rimanemmo d'accordo, senza discussione, che lunedì mattina 2 corr. tu avresti proceduto alla consegna di tutti i documenti d'ufficio esistenti nella cassetta di sicurezza del Credito Italiano al Presidente Sig. avv. Muzii e la consegna delle pratiche in corso al sig. ing. Alberto Girardet, entrambi presenti.

Io ti avvertii anche che in seguito a quanto riferitomi dal sig. Ing. Giacomo Menada e dal sig. Avv. Macchi circa le tue intenzioni, io avevo incaricato in presenza dei medesimi S.E. Bonomi di mettersi d'accordo con te o con chi vuoi che ti rappresenti, per addivenire ad una amichevole sistemazione.

Tu ne hai preso atto e ci hai lasciato in pieno accordo, e infatti S.E. Bonomi mi ha comunicato la visita tua e dell'egregio Sig. Avv. Gino, tuo fratello.

Il tuo rifiuto lunedì alla consegna dei documenti e delle pratiche, come d'accordo, è stato quindi ingiustificato, contrario alle intese precise tra noi corse e in ogni caso al tuo dovere verso il Presidente della Società il quale ha sempre il diritto di richiedere la consegna di documenti, a chiunque affidati, della Società, - invece hai nello stesso giorno fatto pervenire al Presidente stesso la tua raccomandata che non può mutare i fatti, anche se si vuol presentarli in modo tendenzioso e diverso da come essi sono avvenuti. Essa è una novella prova della tua incoerenza e non è che una delle solite lettere con le quali si crede di spostare i rapporti creati con atti propri unilaterali di cui si è pentiti

e perciò si vuole farne sentire le conseguenze agli altri.

Credi, caro Luzzatti, che ciò non serve, perchè i fatti si riesce quasi sempre a ricostruirli come sono avvenuti e con mezzi probatori più consistenti e positivi.

Questo ho voluto ben ricordarti dolente che tu, sembra, voglia fare una questione che io spero evitabile. Le mie intenzioni, come ti ho detto, sono sempre le più amichevoli. Sarò lieto e cerco di far sì che il nostro distacco non lasci tracce di rancore, e piuttosto ci renda possibile col tempo riconoscerne ad entrambi il meglio di noi, dimenticando il resto. Ma, francamente, non temo, se proprio lo vuoi, il contrario.

Sempre tuo

Pto: ing. Garboli

R. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA - SEZIONE DEL LAVORO

Il sottoscritto Ing. GUIDO LUZZATTI, il quale e agli effetti del presente giudizio elegge domicilio presso lo studio dell'avv. Ulderico Mazzolani in Roma, via Cardinal De Luca n. 10, espone quanto segue:

L'istante fu assunto in servizio dalla SOCIETA' ANONIMA CEMENTI ARMATI E COSTRUZIONI Ing. ANTONIO GARBOLI con sede in Roma, il 22 aprile 1920, in qualità di Vice Direttore, e con successiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società fu nominato Direttore Generale, occupando tale ufficio sino al 30 Giugno corrente anno.

In questo giorno fu, sia pure in forma irregolare, licenziato; e, fattosi a richiedere le indennità a lui spettanti in base al contratto collettivo di lavoro, stipulato il 26 Aprile 1932 fra la Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana e l'Associazione Nazionale Fascista Dirigenti Aziende Industriali, si è sentito rispondere che la Società pretende invece di liquidargli le indennità di licenziamento coi criteri della legge 13 Novembre 1924, n. 1825 sull'impiego privato.

Naturalmente non ha consentito a subire questa falsità ai suoi diritti, e con lettera raccomandata in

data 21 Luglio u.s. in obbedienza all'art. 4 del R/D. 26 Febbraio 1928 n. 471, si è rivolto all'Associazione Nazionale Fascista Dirigenti Aziende Industriali, Sezione dell'Urbe, per il prescritto tentativo di amichevole conciliazione.

Ma la Associazione, evidentemente prevedendo la inutilità di simile civile tentativo per la mania litigiosa dell'Administratore Delegato della Società Ing. Garboli, omise di chiamare davanti a sé le parti. Sicchè al sottoscritto non resta che rivolgersi al Magistrato del Lavoro.

Al quale domanda che gli sia riconosciuto il diritto ad esigere le indennità come qui sotto specificate.

Essendo stato assunto in servizio il 22 Aprile 1920, la indennità spettantegli consiste in quattordici mensilità di stipendi ed accessori, oltre ad altre sei mensilità di stipendi ed accessori per il mancato preavviso di licenziamento. Tutto ciò calcolato sulla base dello stipendio mensile, quale risulta dalla media dei 150 mesi, a cominciare dal 1° Gennaio 1922 a finire col 30 Giugno 1934. Questo stipendio mensile è costituito dall'assegno fisso, aumentato dalla percentuale contrattuale sugli utili dell'esercizio sociale e dalla dodicesima parte della gratificazione annua, consistente in una somma eguale ad un mese di

stipendio.

La somma complessiva di stipendi ed accessori riscossi durante questi 150 mesi, decurtata debitamente dalle ritenute di Ricchezza Mobile, ammonta esattamente a L. 448.014,10; cioè ad una retribuzione mensile di L. 2.986,70, sempre calcolata al netto dalla ritenuta per R. M.

Questa retribuzione, moltiplicata per venti (quattordici mesi di anzianità e sei di preavviso) importa al netto L. 59.735,20; alle quali bisogna aggiungere il tredicesimo mese di stipendio a Natale 1933, non riscosso (L. 2.860,45), nonché la quota percentuale di utili dal 21 marzo al 30 giugno 1934 non pagata (L. 828).

Si ha così un credito complessivo di L. 63.423,25; il quale, si noti bene, è calcolato al netto da ogni ritenuta di R.M.; perchè per una enunciazione più regolare delle cifre, si dovrebbe dire che il credito effettivo dall'istante ammonta a L. 68.938,72. Ma su questa cifra l'istante dovrebbe rilasciare la parte dell'aliquota di R.M. che la legge pone a carico del prestatore d'opera, cioè l'8 % pari a L. 5.515,07. Sicchè tornerebbe la somma netta sopra indicata di lire 63.423,25.

Il sottoscritto domanda anche il certificato di ben servito, che parimenti gli spetta, e dichiara di riser-

varsi ogni e qualsiasi azione di danno verso la Società An. Cementi Armati e Costruzioni Ing. Antonio Garboli, per l'illegale comportamento di questa in occasione del licenziamento.

Ciò premesso il ricorrente rivolge istanza all'ill.mo Tribunale Civile di Roma, Sezione del Lavoro, perchè venga fissata l'udienza di comparizione delle parti davanti l'ill.mo Sig. Presidente di codesto Tribunale, chiedendo la condanna della predetta Società al pagamento della somma di L. 63.423,25 per indennità di preavviso e di licenziamento al netto dell'imposta di R.M., con gli interessi legali su detta somma come per legge; la condanna della Società a rilasciare ad esso ricorrente il certificato di ben servito; la condanna, infine, nelle spese ed onorari di giudizio, con riserva di ogni e qualsiasi maggior diritto, azione e ragione.

Agli effetti dalla notifica di legge da eseguirsi dalla Cancelleria, si dichiara che la Società An. Cementi Armati e Costruzioni Ing. Antonio Garboli, ha sede in Roma, via Tirso n. 90 ed è rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Avv. Muzio Luzi.

Roma, li 9 Agosto 1934, XII.

Ing. Guido Luzzatti

Avv. Ulderico Mazzolani

Delego a rappresentarmi nella presente causa concedendogli tutte le facoltà inerente al mandato, compresa quella di transigere e consigliare, l'avv. Ulderico Mazzolani, presso il suo studio in via Cardinal De Luca n. 10 eleggo domicilio.

Roma, 9-8-34 - XII°.

Fto: Ing. LUZZATTI GUIDO

Visto autentica la firma

Fto. Ing. Mazzolani Ulderico

IL PRESIDENTE

del Tribunale di Roma

Letto il ricorso che precede.

Fissa per la comparizione delle parti l'udienza del 3 Settembre 1934, ore 16 nell'aula della 1^a Sezione Civile di questo Tribunale.

Manda alla Cancelleria di provvedere per le notifiche di cui all'art. 7 cap. del R.D. 28 febbraio 1928 n.471.

Roma, 11-8-1934, XII°

IL CANCELLIERE

IL PRESIDENTE

Fto: Cassisa

Fto: Santoro

E' conforme al suo originale e vale per notifica per ogni effetto di legge al sig. Muzio Muzi, nella qualifica e nel domicilio di cui in atti.

Roma, 11-8-1934, XII.

IL CANCELLIERE: Testa

Avv. DUILIO PARDINI

ROMA

VIA APPIA NUOVA, 8 - TELEF. 71.688

VIA DEL TRITONE, 204 - TELEF. 63.735

Roma, li

8-9

1934

Carissimo Bonomi.

ti mando copie della comparsa Waffolsen
che pure ho preparato la riposta che
devo depositare al piano 13 - Graditi molto
i tuoi suggerimenti e chiarimenti -
Però mi ha colpito un loro... momento
che sulla carta c'è... e alcuni altri...

Caro

Roma, 20-8-34, XXI

On.le Associazione Nazionale
Fascista dei Dirigenti Aziende
Industriali

ROMA

Via Cesare Battisti n.141

453

Con n/ lettera del 31 luglio testè trascorso Vi comunicavamo che il Sig. Ing. Guido Luzzatti si era dimesso da Direttore della ns. Società.

Ci viene ora inviata dal medesimo una citazione per preteso pagamento di indennità, nella quale fra l'altro è detto che il detto Sig. Ingegnere si è rivolto a Codesta On. Associazione per il prescritto tentativo di conciliazione amichevole, ma che la medesima ha omesso di chiamare davanti a sè le parti prevedendo l'inutilità di simile tentativo per la mania litigiosa dell'Amministratore Delegato della Società Ing. Garboli.

Siccome è notorio il contrario nei riguardi della ragionevolezza e spirito di conciliazione del sottoscritto e d'altronde nessuna controversia del genere non ha mai avuta la nostra Società, e nemmeno Codesta On. Associazione mai ebbe ad intervenire in questioni del genere, ci permettiamo chiedere quanto ci sia di esatto nell'affermazione del sig. Ing. Luzzatti e come risulterebbe a codesta On. Associazione il giudizio poco benevolo espresso verso il sottoscritto, mentre sarebbe facile con attendibili informazioni di riconoscerlo assolutamente contrario al vero.

Si confida in una franca e sollecita evasione.

Avv. DUILIO PARDINI

ROMA

VIA APPIA NUOVA, 8 - TELEF. 71.688

VIA DEL TRITONE, 201 - TELEF. 63.775

Roma, il

26/2 -

1934

Laminario Bonomi;

mi dispiace aver una avvertenza potuta
contare da me dove tua portiera da
Roma - Confesso il peccato. Arrivai
dopo stornare, guarda il treno in un'ora
in un'ora! Per tutto. Lei un'ora

Lettera

Pardini

Avv. DUILIO PARDINI

ROMA

VIA APPIA NUOVA, 8 - TELEF. 71.688

VIA DEL TATTONE, 20 (TELEF. 93.736)

Roma, il 24 Agosto 1934, XII 193

Carissimo Bonomi,

SOCIETA' GARBOLI - ING. LUZZATTI:

Mazzolani ha fatto notificare la citazione. Te ne accludo copia - L'udienza di comparizione è fissata al 3 Settembre.

Prevedendo che prima di quel giorno non ci sarà forse possibile intenderci di persona, credo opportuno, per guadagnare tempo, tracciare la linea che secondo me, in tale udienza, si potrebbe seguire. Potrò così avere su di essa, in tempo utile, o la tua approvazione o i tuoi suggerimenti di modificazione.

Non va, innanzi tutto dimenticato che - come sai - il 1° Settembre va in vigore il nuovo regolamento di procedura per le controversie del lavoro, e che tale regolamento fissa termini più rigorosi che per il passato, nello intento di sveltire la decisione delle cause. Per ragioni di doverosa prudenza occorrerà dunque di stare assai attenti e prepararci in tempo.

Il giorno 3 io mi costituirei con delega rilasciata dalla Società a te come avvocato e a me come procuratore domiciliatario, cioè con la stessa formula adoperata per la causa dell'investimento automobilistico.

In quella stessa udienza occorre fare le dichiarazioni imposte dal regolamento - e che valgono a determinare concretamente i limiti della controversia.

Ricordando quanto tu mi dicesti circa l'atteggiamento già da te assunto, nelle trattative con Mazzolani, potremo dichiarare che non essendo stato il Luzzatti dalla Società licenziato, ma avendo egli manifestato concretamente la sua volontà di lasciare la cari-

ca, ed in questa intesa avendo richiesto ed ottenuto di fare la consegna delle carte e documenti di ufficio, la Società a norma della legge sul contratto d'impiego privato, non gli deve niente - riservandoci naturalmente di dimostrare la fondatezza di questa nostra tesi, con successiva comparsa.

Inoltre io eccepirei la improcedibilità dell'azione per il mancato tentativo di conciliazione avanti alla competente organizzazione sindacale. A questo proposito vedrai, nella citazione, con quale audace motivazione il Luzzatti tenta di difendersi preventivamente da questa prevedibile nostra eccezione, e tra i documenti vedrai pure, la pepata lettera che Garboli ha scritto all'Associazione Sindacale Dirigenti Industrie.

Stando poi al nuovo regolamento la causa dovrebbe essere trattata e messa in decisione entro venti giorni da quello della prima udienza, e cioè non oltre il 23 Settembre - Non solo ma il Luzzatti dovrebbe darci la sua comparsa non oltre l'8 settembre, e noi dovremmo depositare la nostra non oltre il 13.

Uso tutti questi condizionali perchè, credo che praticamente le cose si svolgeranno un po' differentemente. Ma molto dipenderà dal contegno di Mazzolani - Verrà consentirci uno o più rinvii? Non lo so - Ho cercato invano di parlargli - Dal suo studio non risponde nessuno.

Bisognerà dunque approntare la comparsa. Perchè, tu la possa redigere con maggior comodo, mi affretto a mandarti copia dei documenti che Garboli mi ha consegnato, e resto - è inutile che te lo dica - a tua disposizione per tutto ciò che ti occorresse ancora.

SOCIETA' GARBOLI - BALDONI:

L'avv. Tino fa vive insistenze perchè si rilasci al Baldoni

il mandato che gli permetta di condurre avanti e concludere col Governatorato, la pratica relativa alle riserve dei lavori di via Orvieto, incassandone l'importo.

Garboli e Muzii mi hanno chiamato alla Sede della Società, perchè in tua assenza mi abboccassi io con il Tino - avendo ciò fatto, ho appreso da questi che egli chiede anche di essere messo al più presto in condizione di poter registrare, in una edizione corretta agli effetti fiscali, la convenzione 30 Luglio che tu conosci benissimo, ma della quale ad ogni buon fine, ti mando copia. Questa richiesta che a me pare non dettata da assoluta necessità, essendo stata la convenzione già eseguita in gran parte e terminata di eseguire col rilascio della procura, non è facile attuarla praticamente - Come si fa a togliervi le parti che importano spese forti di registrazione, essendo esse le parti essenziali?

Tino dice che ebbe promessa formale di avere noi questo testo purgato della convenzione e mi ha insistentemente invitato a redigerlo - e a sottoporglielo al più presto. Ma io - come di accordo con Garboli e Muzii - non intendo fare nulla senza averti informato e ottenuta la tua autorizzazione ad agire, eventualmente, secondo le istruzioni che vorrai darmi.

Quanto alla procura per le riserve, il problema è più semplice - Garboli stesso mi ha elencato le facoltà da concedere e cioè concordare e transigere sulle riserve, esigerne l'importo concordato con promessa ecc. Tale procura dovrebbe essere irrevocabile.

Mi pare che Tino sia d'accordo nell'accontentarsi della procura invece che pretendere la cessione del credito, sia pure non ancora liquido.

U

Soltanto a mio giudizio il rilascio di una procura simile -
perchè sia ritenuta valida - dall'ufficio legale del Governato-
rato, dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministra-
zione, essendo nello Statuto della Società, e precisamente all'
l'art. 26 regolante i poteri del Consiglio, detto, alla lette-
ra h) ~~che~~ ^{ho} il Consiglio stesso la facoltà di nominare delegati
o mandatari generali o speciali.

Ossequi alla Signora - Saluti affettuosi a te

de le mias
Paradisi

Avv. DUILIO PARDINI

ROMA

VIA APPIA NUOVA, 8 - TELEF. 71.686
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VIA DEC TRITONE, 20 - TELEF. 45.775

Roma, il 14 settembre 1934, 193

A S.E. l'avv. IVANO BONGHI

VOLTA MANTOVANA

Ricevetti la tua graditissima in merito alla causa Luz-
zatti-Società Garboli.

Perchè tu abbia completo il tuo fascicolo ti mando copia
della comparsa da me ieri depositata in Cancelleria.

Non ho potuto seguire il Garboli nello spirito vivacemen-
te polemico - che mi è parso - non opportuno, e al quale egli
aveva ispirato i copiosi appunti consegnatimi per la redazi-
one della comparsa. Soprattutto non lo ho potuto seguire nella
questione del 13° mese, alla quale egli voleva dare un'impor-
tanza eccessiva rispetto alla questione principale.

La causa andrà per sentenza il 19 - Ma la discussione
scritta è chiusa.

Ossequi alla Signora - Tanti cordiali saluti.



AVV. DUILIO PARDINI

ROMA

VIA APPIA NUOVA, 8 - TELEF. 71.685

VIA DEL TRITONE, 201 - TELEF. 63.775

Roma, li 15 febbraio 1934

Carissimo Bonomi,

L'avi. Parholi mi ha appena scritto una lettera del avv. Grazia di Ponzio, e con la quale il Grazia stesso si richiama - in termini rigorosi e un po' duri - il pagamento di una notevole parcella professionale -

Parholi dice che tu ti sei occupato di questa cosa - Vuoi venire tu al Grazia? Oppure vuoi darmi come posso venire io, informandomi cioè dei precedenti? Soprattutto mi occorrerebbe sapere se vi è stata notifica della parcella oppure cretò fu inviata al Parholi.

la via amabile —

desert virent au linceu

Touti offebluon: tout out fu

an
Horem

COPIA

Dr. Alfredo Cardelli
R. NOTARO
Via delle Muratte 67
ROMA

ESTRATTO AUTENTICO

Vittorio Emanuele Terzo
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

L'anno millenovecentotrentaquattro Anno XII - il giorno ventidue
del mese di agosto in Roma

A richiesta della Spett. Società Anonima Cementi Armati e Costru-
zioni "Ing. Antonio Garboli" con sede in Roma Capitale L. 3.000.000.

CERTIFICATO

Io Dott. Alfredo Cardelli Notaro in Roma, iscritto al Collegio No-
tarile di questo Distretto che alle pagine 61, 68 e 69 del Libro Ver-
bali del Consiglio di Amministrazione della predetta Società, Libro
debitamente bollato e vidimato dal Giudice di questo Tribunale Sig.
Monaco il 27 maggio 1920, trovasi quanto qui appresso letteralmente
si trascrive, con dichiarazione che le parti omesse non alterano e
non modificano la sostanza del presente estratto:

25° Seduta del Consiglio di Amministrazione della SOCIETA' ANONIMA
CEMENTI ARMATI E COSTRUZIONI "ING. ANTONIO GARBOLI" tenuta in Roma,
Via Tirso 64 il giorno 13 Novembre 1925

Sono presenti i Signori:

Gr. Uff. Giuseppe Menada - Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Ing. Cav. Antonio Garboli - Amministratore Delegato

Avv. Gino Luzzatti - Consigliere

Gr. Uff. Ing. Ercole Ajmone - Consigliere

Avv. Giulio Morpurgo - Consigliere

Rag. Cav. Aristide Menozzi - Sindaco

Ing. Guido Luzzatti - Segretario del Consiglio d'Amministrazione

Il Presidente apre la seduta alle ore 15.

Egli scusa l'assenza del Sindaco Ing. Ettore Piacentini, ammalato.

Omissis

Su proposta dell'Administratore Delegato il Consiglio unanime, astenendosi il Consigliere Avv. Luzzatti, per ragioni di parentela, nomina con effetto dal 1° Novembre l'ing. Guido Luzzatti attualmente Vice Direttore, della società con lo stipendio annuo di L. 36.000 pagabili a mensilità posticipate.

Gli assegna inoltre a partire dal prossimo esercizio 1926-27 una cointeressenza del 2 % sugli utili netti risultanti dal Bilancio annuale quale sarà approvato dall'Assemblea Generale degli Azionisti, con un minimo garantito di L. 4.000 annue.

Omissis

Essendo esaurito l'ordine del giorno, il Presidente toglie l'adunanza alle ore 18.

Il Presidente - Giuseppe Menada

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione: Ing. Guido Luzzatti

In fedecc.

Alfredo Cardelli, Notaro

p e r

l'ing. GUIDO LUZZATTI

c o n t r o

la SOCIETA' AN. CEMENTI ARMATI E COSTRUZIONI ing. ANTONIO GARBOLI, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Mazio Muzi.

COMPARSA CONCLUSIONALE

F A T T O

Con deliberazione del Consiglio in data 22 aprile 1920, la Società convenuta assumeva l'ing. Luzzatti ai suoi stipendi in qualità di Vica Direttore; e con successiva deliberazione 13 novembre 1925 (doc. n.2) lo nominava Direttore Generale. Ed egli copriva tale ufficio sino al 30 giugno dell'anno corrente, adempiendo con scrupolosa diligenza e con illuminato intelletto tutti i doveri relativi.

Ma in occasione dell'adunanza del Consiglio del 27 giugno u.s. e dell'assemblea degli azionisti tenutasi nel giorno successivo, si manifestarono dei dissensi fra alcuni amministratori ed il consigliere delegato Ing. Antonio Garboli, specialmente in ordine ai limiti dei poteri dell'amministratore delegato nel maneggio della cassa sociale. Ne derivò che l'ing. Garboli, possessore della maggioranza delle azioni, depose gli amministratori dissensienti; e mise alla porta il Direttore Generale.

Questi richiese la indennità a lui spettante, e ne ebbe in risposta che l'ing. Garboli, quando glie l'aveva verbalmente promessa, credeva di essere tenuto a pagare la indennità commisurata coi criteri della legge 13 novembre 1924 n. 1825 sull'impiego privato, e non quella effettivamente spettante all'istante in base al contratto collettivo di lavoro stipulato il 26 aprile 1932 fra la

Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana e l'Associazione Nazionale Fascista Dirigenti aziende industriali

Allora, con lettera raccomandata in data 21 luglio 1924 (doc. n.1) si è rivolto all'Associazione Nazionale Fascista Dirigenti aziende industriali, invocando il suo intervento a norma dell'art. 4 del R.D. 26 febbraio 1926 n. 471; ma questa non credette di dover prendere alcuna iniziativa. Sicchè all'istante non restò che rivolgersi alla giustizia del Magistrato del Lavoro, dal quale attende che le sue domande siano accolte per le seguenti ragioni di

D I R I T T O

1) - La Società eccepisce pregiudizialmente la impinibilità del ricorso, per non essersi verificato il tentativo di conciliazione. Rispondiamo che la legge esige dall'impiegato soltanto che domandi l'intervento conciliatore dell'organizzazione da cui dipende, e lo autorizza a ricorrere al Magistrato quando, trascorsi quindici giorni dalla domanda, la organizzazione non ha chiamato le parti. Dalla ricevuta della raccomandata da noi esibita risulta che la domanda fu spedita il 21 luglio 1924, mentre il ricorso fu presentato il 10 agosto: sicchè sono trascorsi venti giorni dalla richiesta dell'intervento dell'organizzazione.

Il ricorso quindi è regolare ed ammissibile.

2) - Sull'obbligo della Società convenuta di corrispondere all'ing. Luzzatti la indennità di licenziamento pareva non dovessero nascere contestazioni. Ma l'ing. Gerboli, secondo il suo costume, tenta di ostacolare con ogni mezzo l'arrivo del giorno in cui sarà costretto a pagare. E in mancanza di una formale deliberazione di licenziamento del Consiglio di Amministrazione, e di una lettera ufficiale del Presidente della Società, spera di poter far credere al Tribunale che l'ing. Luzzatti non si è mai licenziato, ma che si sia volontariamente dimesso dal suo ufficio.

Ora, che un uomo così miticolosamente rispettoso dei doveri imposti dalle leggi e dalla morale possa apparire un mentecatto all'ing. Garboli, non ci meraviglia. Ma per fortuna i Magistrati non giudicano segni di anormalità mentale l'ossequio alla giustizia e all'onestà; e non si adatteranno a credere che l'ing. Luzzatti sia così pazzo da rinunciare gratuitamente ad una agiata posizione, soltanto per i begli occhi dell'ing. Garboli.

La verità è che, dopo l'urto fra l' Amministratore Delegato ed alcuni Consiglieri, l'ing. Garboli disse chiaro e tondo al Direttore Generale che non vi era più posto per lui nella Società, e ~~ixi~~ l'ing. Luzzatti gli rispose che non avrebbe messo il ~~latto~~ se avesse dovuto andarsene, ed era anzi pronto ad agevolarne le formalità. Ma l'ing. Garboli non provocò una deliberazione di licenziamento da parte del Consiglio, nè si assunse la responsabilità di comunicare per iscritto la sua decisione all'ing. Luzzatti: preferì mandarlo via nella forma più brutale e indecorosa. Gli ordinò di fare la consegna di tutti i documenti di ufficio, avvertendolo che aveva deciso di sostituirlo con l'ing. Girardet, il quale infatti prese subito il posto dell'ing. Luzzatti. E lo invitò a consegnare la cassetta di sicurezza presso il Credito Italiano, della quale l'ing. Luzzatti aveva la chiave.

L'ing. Luzzatti, ritenendo di aver diritto che ~~in~~ suo confronto fossero almeno rispettate le forme in data 2 luglio scrisse al Presidente della Società una lettera raccomandata (doc. n. 4) per domandare almeno che il licenziamento fosse deliberato dal Consiglio, che pure aveva fatto la nomina.

E non avendo potuto farlo il giorno 2 per un fortuito contrattempo, il giorno 3 luglio fece al Presidente la regolare consegna della cassetta del Credito Italiano, come da un verbale firmato dall'avv. Muzi, che esibiamo (doc. n. 5).

Attese poi inutilmente una qualsiasi risposta dal Presidente: ricevette invece una lettera 4 luglio (doc. n. 6), nella quale l'ing. Garboli lamenta la mancata consegna dei documenti e delle pratiche, che invece era già avvenuta da 24 ore, e riferisce i fatti nella forma equivoca, che preludeva all'intenzione di sperimentare futuri tentativi di imbrogliare le carte.

Ma non ha osato allora affermare che l'ing. Luzzatti abbia volontariamente lasciato il suo ufficio. Le intenzioni dell'ing. Luzzatti, dopo ricevuta la comunicazione che si considerasse sostituito dall'ing. Girardet, e la intimazione di consegnare le pratiche e i documenti, non potevano essere diverse da quelle che furono; egli dichiarò che era pronto ad andarsene, addivenendo ad una amichevole sistemazione, cioè senza essere costretto a ricorrere ~~per forza~~ al Magistrato per farsi liquidare le indennità che gli spettano.

Avuta la risposta che questa sistemazione avrebbe dovuto essere trattata con S.E. Bonomi, ne fu lietissimo. Ebbe immediatamente con lui un cortese colloquio, il cui risultato fu uno solo: il povero collega nostro fu dal suo cliente esposto a fare la meschina figura di non poter restituire due documenti, che aveva ricevuto dall'ing. Luzzatti con la esplicita promessa che glieli avrebbe restituiti l'indomani. L'ing. Garboli se li fece dare, e poi si guardò bene dal restituirli!

Quanto alla sistemazione, il Tribunale è pregato di leggere la lettera 15 luglio indirizzata al sottoscritto da S.E. Bonomi (doc. n. 7), l'ing. Garboli è disposto a pagare la liquidazione in base alla legge sull'impiego privato! E non vuol sentir parlare del contratto collettivo per i dirigenti di aziende industriali.

I documenti provano largamente che le dimissioni dell'ing. Luzzatti esistono soltanto nella fantasia dell'ing. Garboli; e che invece vi è stato un vero e proprio licenziamento, non preceduto da una deliberazione del Consiglio di Amministrazione; nè

accompagnato da una comunicazione almeno formalmente cortese, ma concretatosi con la brutale sostituzione di un nuovo direttore generale, e con la repentina intimazione dell'immediata consegna delle pratiche e dei documenti.

Se le cose non fossero andate così come noi le abbiamo narrate, alla lettera 2 luglio dell'ing. Luzzatti, o il Presidente avv. Muzi o l'Amministratore Delegato ing. Garboli avrebbe risposto in modo ben diverso dalla lettera, che gli fu mandata il 4 ~~luglio~~ luglio.

Ora, soltanto allo scopo di far passare del tempo e di stancare il suo creditore, l'ing. Garboli malgrado la smentita dei documenti, sostiene che l'ing. Luzzatti si è dimesso dall'ufficio coperto per 14 anni: spera indubbiamente che il Tribunale accolga una sua domanda di prova per testimoni, e intanto.... non paga! Eppoi egli ha una così sconfinata fiducia nella sua temeraria abilità, che forse (egli pensa) non si sa mai!

Non non vogliamo credere che il Tribunale voglia favorire queste manovre dilatorie; perchè per fortuna i documenti bastano per la decisione definitiva.

Presa a sè, la lettera 2 luglio dell'ing. Luzzatti potrebbe non essere ritenuta sufficientemente probatoria: ma lo diventa largamente di fronte al silenzio, anzi di fronte all'acquiescenza della Società. Il Presidente avv. Muzi non rispose nulla: in simile materia non è arbitrario il concludere che chi tace acconsente:

Rispose invece l'ing. Garboli, il quale in realtà è il solo dispositore degli affari sociali. Ed egli, mangrado le caute circonlocuzioni, riconosce nella sostanza quel che ha scritto il suo antico impiegato.

Egli scrive che, intorno alla sostituzione dell'ing. Girardet ed alla consegna delle carte, rimasero d'accordo senza discussione: il che potrebbe conciliarsi tanto con la ipotesi del licenziamento che con quella delle dimissioni. Ma, ad escludere che si tratti di dimissioni, ammette nel periodo successivo di avere

incaricato S.E. Bonomi di addivenire con un fiduciario dell'ing. Luzzatti ad una amichevole sistemazione.

Se Luzzatti se ne fosse andato spontaneamente, non v'era niente da sistemare tra lui e la Società. Dal momento che era stata decisa e si era immediatamente verificata la consegna dell'ufficio al successore, l'impegno di una sistemazione non è compatibile che con la ipotesi del licenziamento; e non poteva riferirsi che alla scelta della forma per l'uscita dell'ing. Luzzatti (una riguardosa deliberazione del Consiglio, il pretesto di una lettera di dimissioni dell'ing. Luzzatti etc.) e alla liquidazione della somma da corrispondergli come indennità.

Ciò è definitivamente e apoditticamente confermato dalla lettera 15 luglio di S.E. Bonomi. L'ing. Garboli è pronto a pagare la indennità di licenziamento, ma nei limiti e coi criteri della legge sull'impiego privato: solo si rifiuta di riconoscere il contratto speciale per i dirigenti di aziende industriali.

E' evidente che, se veramente l'ing. Luzzatti si fosse dimesso, l'ing. Garboli avrebbe rifiutato ogni indennità. E, anche a voler ammettere in lui una tardiva resipiscenza nei riguardi dell'ing. Luzzatti, un repentino desiderio di mostrarsi generoso verso di lui, non avrebbe parlato di liquidazione da fare in base a norme di legge: avrebbe mostrato di essere disposto a dare al suo antico impiegato, come una gratificazione spontanea e non dovuta, una somma a forfait, piccola o grande che fosse.

Ma non si può parlare di resipiscenza: a Bonomi ha ripetuto quello che aveva detto all'avv. Bacchi e all'ing. Menada. E, se il Tribunale Ill.mo vorrà rileggere la lettera 4 luglio dell'ing. Garboli, vi troverà che proprio con l'avv. Bacchi e con l'ing. Menada egli aveva parlato dell'allontanamento dell'ing. Luzzatti dalla Società. Quindi è provato, provatissimo quanto noi assumiamo, che cioè sino dal primo momento fu chiaro **fra** le parti che

Luzzatti non se ne andava spontaneamente, ma era in malo modo mandato a casa, e che sino dal primo momento l'ing. Garboli si disse pronto a liquidargli i suoi diritti, derivanti dal licenziamento. Solo pretendeva di dare meno del dovuto!

Non occorre quindi che il Tribunale imponga all'ing. Luzzatti l'indugio ed i fastidi di una prova testimoniale.

3) - Quanto all'ammontare della somma che gli spetta, non occorre un lungo discorso.

Il contratto collettivo per i dirigenti di aziende industriali stipulato il 26 aprile 1932 fra la confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana e l'Associazione Nazionale Fascista Dirigenti aziende industriali stabilisce (art. 1), per il dirigente che ha oltre dieci anni di anzianità, il diritto di un preavviso di sei mesi. E aggiunge: "in caso di inosservanza dei termini suddetti, è dovuta dalla parte inadempiente una indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso".

E questi sono i primi sei mesi.

Al dirigente licenziato spetta poi (art. 2) una indennità pari ad un mese di retribuzione per ogni anno di anzianità. E l'anzianità si calcola ad "anni interi di servizio prestati dal dirigente nell'azienda ivi compresi quelli prestati eventualmente in qualità di impiegato prima dell'assunzione alla qualità di dirigente, salvo naturalmente che sia intervenuta nell'occasione la risoluzione del rapporto".

L'ing. Luzzatti fu assunto come vice direttore con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22 aprile 1920; quindi addì 22 aprile 1934 si compivano i 14 anni di anzianità. Ciò sembra non contestato dall'avversario, che ebbe del resto, prima del nostro ricorso alla Associazione Nazionale Fascista Dirigenti In-

dustriali una copia del conteggio da noi esibito in fascicolo (doc. n. 3). Ma, se fosse contestato, il Tribunale Ill.mo può ordinare la esibizione di copia di quel verbale, che non abbiamo a nostra disposizione. Intanto dalla deliberazione 13 novembre 1925 risulta chiaro che allora si trattò di una promozione vera e propria, e continuava il vecchio rapporto d'impiego.

E questi sono gli altri quattordici mesi, che, aggiunti ai primi sei, fanno i venti mesi da noi richiesti.

Come si calcola la retribuzione mensile che, moltiplicata per venti, spetta all'ing. Luzzatti?

La convenzione collettiva parla chiaro: la retribuzione mensile agli effetti del calcolo della indennità consiste nella "media mensile della retribuzione percepita dal dirigente durante il servizio ivi compreso quelle prestate eventualmente in qualità di impiegato, escluso in ogni caso quello eventualmente anteriore al 1° gennaio 1922".

E continua:

"Si considerano come retribuzione, oltre lo stipendio, tutte le "indennità continuative e di ammontare determinato, le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni, agli utili, nonché le gratificazioni che non abbiano carattere eccezionale".

Il calcolo diventa così facilissimo.

Abbiamo sommato esattamente tutto quanto in realtà ha incassato l'ing. Luzzatti dal 1° gennaio 1922 al 30 giugno 1934, cioè: stipendio mensile, partecipazione del suo per cento sugli utili accertati in Bilancio dal giorno in cui fu promosso Direttore Generale, aggiunta annua di un tredicesimo mese di stipendio pagato indistintamente a tutti i funzionari della Società: e per gli anni che precedettero la sua promozione a Direttore Generale, anche una ulteriore gratificazione di lire duemila annue che gli venne sempre regolarmente pagata.

Naturalmente, abbiamo tenuto conto scrupolosamente delle

variazioni di stipendio, dovute alle successive riduzioni suggerite dai provvedimenti governativi.

Soltanto, per risparmiare al Tribunale Ill.mo un computo fastidioso, abbiamo dedotto dalle cifre sopra specificate l'ammontare della Ricchezza Mobile (8%), che la Società dovrà pagare al Fisco sulla indennità globale che verrà assegnata all'ing. Luzzatti.

(Abbiamo anche aggiunto il tredicesimo mese per l'anno 1933, che l'ing. Luzzatti non aveva ancora incassato; ed un quarto trimestre Aprile-Giugno dell'esercizio 1934 della percentuale utili sull'esercizio in corso).

La somma complessiva delle retribuzioni percepite dal 1° gennaio 1922 al 30 giugno 1934, calcolata al netto di R.M. abbiamo diviso per 150 mesi (tanti ne sono passati dal 1° gennaio 1922 al 30 giugno 1934); ed abbiamo così ricavato la retribuzione media secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo.

Abbiamo moltiplicato per venti (numero delle mensilità dovute a titolo di indennità) la retribuzione media mensile, ed il prodotto, sempre al netto della R.M., è quello di L.60.468,60, che aggiunte al tredicesimo mese per l'anno 1933 e ad un trimestre di quota utili, anche questi al netto della R.M., danno la cifra definitiva di L. 64.157,05.

Ma, se non si ingannano gli appunti che abbiamo in fascicolo, per un involontario errore di calcolo, nel dettare il ricorso abbiamo erroneamente indicato una cifra inferiore, e cioè lire 63.423,25. Non abbiamo tempo di controllare gli atti depositati in Cancelleria; ma, se errammo nel chiedere meno, dobbiamo rassegnarci e subire le conseguenze dell'errore, perchè la legge vieta di ampliare le domande.

4) - La Società avversaria sembra non contesti le diffe

da noi esposte nel dettagliato conteggio: che consegnammo a S.E. Bonomi; perchè si limita a negare che fosse dovuta la gratificazione annua del tredicesimo mese, sembrandole incompatibile la coesistenza della partecipazione agli utili con la gratificazione del tredicesimo mese.

La compatibilità delle due retribuzioni, oltre che dalla logica e dagli usi, è esplicitamente riconosciuta dalla formula (da noi sopra testualmente riprodotta) del contratto collettivo. Tanto erano compatibili insieme che, prima della promozione a Direttore Generale, prima cioè di avere assegnato una partecipazione del due per cento sugli utili, l'ing. Luzzatti, oltre al tredicesimo mese corrisposto a lui come a tutti i funzionari, aveva un'altra gratificazione annua, regolare e costante, di lire duemila.

Sul carattere continuativo, normale di questa gratificazione del tredicesimo mese non può nascere dubbio: sicchè essa deve entrare per il conteggio della retribuzione mensile, che serve di base per la liquidazione della indennità.

L'affermare ora che non fosse dovuta, dopo avergliela pagata per 14 anni, è uno scherzo di cattivo genere. Abbiamo di fronte una società anonima, che ha una gerarchia di funzionari, cassiere, contabili, etc. che ha libri cassa, brogliazzi, libro giornale, etc... E' assurdo che, dopo avere predisposto per 14 anni i bilanci in base alle scritture sociali, e dopo averli fatti approvare dal Consiglio e dall'assemblea, l'Amministratore Delegato venga a sostenere che per 14 anni di seguito, periodicamente, pagò delle somme non dovute.

Il Tribunale non può pretendere dall'ing. Luzzatti che dia la prova di aver ricevuto tutte le somme, delle quali abbiamo dianzi parlato. La prova di questi pagamenti sta nelle contabilità sociali e, ove le cifre fossero contestate, il Tribunale, in

forza del codice di commercio e della legge speciale, può ordinare la esibizione dei libri (precisamente i brogliazzi dei pagamenti), può disporre un'ispezione dei medesimi da parte di un esperto di sua fiducia, etc.

Noi riteniamo che non ve ne sia bisogno: solo insistiamo perchè il Tribunale ricordi che le cifre da noi indicate, e le L. 64.157,05 o le L. 63.423,25 sono già al netto della imposta di R.M.e che quindi dovrà condannare la Società, in persona del suo Presidente avv. Muzio Muzi, a pagare all'ing. Inzatti la maggior somma lorda di L. 68.938,72. Su questa somma penserà la Società a fare la trattenuta dell'8 % che dovrà poi versare al Fisco.

5) - Non spendiamo parole per dimostrare il diritto dell'ing. Inzatti ad avere dalla società il certificato di aver lodevolmente adempiute a tutti i doveri del suo ufficio.

Il nome illustre, il passato esemplare, i grandi servizi resi alla Società durante quattordini anni della sua operosa virilità, lo fanno meritevole di qualcosa di più di un banale documento di ben servito.

Insistiamo sulle istanze spiegate nel ricorso, e confermate nella udienza del 3 corrente.

Roma li 7 Settembre 1934, XII

Fto. Avv. ULDERICO MAZZOLANI

R. TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

Seziona Lavoro

COMPARSА CONCLUSIONALE

p e r

SOCIETA' ANONIMA CEMENTI ARMATI E COSTRUZIONI ing.

"ANTONIO GARBOLI", in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione avv. Muzio Muzi, rappresentata e difesa dall'avv. Pardini Duilio

- CONVENUTA -

c o n t r o

Ing. LUZZATTI GUIDO (on. avv. Mazzolani Ulderico)

- ATTORE -

La narrazione dei fatti che hanno dato origine alla presente causa, così come è esposta nel ricorso introduttivo del giudizio, e soprattutto nella comparso conclusionale 7 settembre 1934, presentata dal Luzzatti, è assolutamente contraria alla verità.

Opponiamo ad essa la più netta smentita.

Non è vero che l'ing. Luzzatti sia stato licenziato, ma è vero invece che egli si dimise spontaneamente dalla carica di Direttore Generale della Società "Garboli".

Di questo nostro assunto, daremo la dimostrazione più esauriente, subito dopo che avremo, una volta

per sempre e senza più tornare sull'argomento, sbarazzato il terreno della discussione da tutti quei meschini rottami che l'avversario vi ha voluto largamente disseminare, e che sono rappresentati da offese ed insinuazioni attraverso le quali si tenta (ma non vi si riuscirà certamente), mettere in cattiva luce la persona e l'opera dell'ing. Garboli, consigliere delegato della Società convenuta, e rendere così verosimile e credibile la condotta villanamente cruda che al Garboli falsamente si attribuisce e che si sarebbe manifestata ~~col~~la espulsione quasi violenta (inventata di sana pianta) dall'ing. Luzzatti dalla carica e dalla sede della Società.

Non useremo, per tale bisogna, parole meno che riguardose - Ma dovremo pur dire che l'ing. Luzzatti ricorre a mezzi ~~sci~~ali quando, facendo parola del dissenso verificatosi fra alcuni amministratori e il consigliere delegato Ing. Garboli, fa risalire i motivi di tale dissenso a contrasti riguardanti (come attraverso oscure parole si legge nella comparsa avversaria), i poteri dell'amministratore delegato circa il maneggio della Cassa, mentre l'ing. Luzzatti sa benissimo che ciò è falso, non solo perchè il maneggio della Cassa lo aveva lui e non il Garboli, ma soprattutto perchè il dissenso tra alcuni amministratori e con-

sigliere delegato, fu originato da diversità di criteri circa la retribuzione spettante al Consigliere Delegato stesso per l'opera da questi prestata a favore della Società.

E l'attribuire la resistenza, doverosa - come vedremo - del Garboli, nei confronti delle richieste odierne del Luzzatti, all'inveterato costume che il Garboli avrebbe di ostacolare, con ogni mezzo, l'arrivo del giorno in cui dovrà pagare, oppure alla sconfinata fiducia nella sua (del Garboli) temeraria abilità ecc. non può avere altra ragione determinante che quella di supplire alla mancanza di argomenti veramente validi, con l'ingiuria e la diffamazione.

Sentendoci pienamente dalla parte della verità apporremo a tali espedienti la più serena ed obiettiva

NARRAZIONE DEI FATTI

Secondo quanto il Luzzatti racconta le cose sarebbero andate così: determinatosi l'urto fra Amministratore Delegato ed alcuni Consiglieri, l'ing. Garboli "disse chiaro e tondo al Direttore Generale che non vi "era più posto per lui nella Società, e immediatamente il Luzzatti "fu messo alla porta" quasi espulso materialmente nella forma più brutale e indecorosa, "dopo averla costretta a fare, su due piedi, la consegna di tutti i documenti di ufficio, della cassetta di

sicurezza presso il Credito Italiano ecc.

Ora di tutta questa telebrosa storia non una sola parola risponde a verità. E' tutto prodotto di fantasia più o meno melanconica.

I fatti si sono invece svolti in quest'altro modo: L'ing. Luzzatti già da parecchio tempo ed in parecchie occasioni, aveva manifestato la sua intenzione di lasciare la carica che ricopriva presso la Società Garboli. Vagheggiava di andare ad occuparsi all'estero, tanto che ebbe a richiedere al Garboli una lettera che gli potesse servire per il passaporto.

Questo stato d'animo, queste sia pure chiare, ma per il passato, mai concretatesi intenzioni di lasciare il posto di Direttore, presero, finalmente sostanza il giorno 30 Giugno 1934. In quel giorno, nei locali della Società si dovevano adunare, come si adunarono, prima il Consiglio e poi l'assemblea degli azionisti, della Garboli. Ed in quel giorno, il Luzzatti, in un colloquio con il Sig. Gr. Uff. Menada Giacomo e con il sig. avv. Bachi, il primo Presidente e il secondo azionista della Società, esprese ai detti ^{due} Signori la determinazione nella quale era venuto di lasciare la carica di direttore generale della Società, e il desiderio di vedersi (nonostante le offerte dimissioni) liquidata una buona uscita,

Pregò quindi i detti due Signori di voler dare della detta sua determinazione notizia all'ing. Garboli, e divenire con questi ad un accordo - sulla liquidazione della buona uscita.

Tanto l'ing. Menada che l'avv. Bachi si affrettarono ad espletare (pochi momenti dopo averla ricevuta) l'incarico - comunicando all'ing. Garboli le decisioni Luzzatti, nei termini sopra esposti. Al colloquio dei detti Signori Menada e Bachi con il Garboli si trovò presente S.E. l'on. Cav. avv. Ivano Bonomi.

L'avv. Garboli conosciuti i propositi del Luzzatti si mostrò favorevole all'accoglimento della volontà manifestata dal Luzzatti stesso, di dimettersi da direttore - Nei riguardi invece della buonuscita dal Luzzatti richiesta, il Garboli, pur non mostrandosene, in linea di equità e di amicizia, contrario, fece prudenti riserve, subordinando, come era suo dovere, quale amministratore della Società, l'accettazione e meno della richiesta stessa, a più precise informazioni, non intendendo egli esporre la Società al pagamento di somma considerevole.

Riassunto il suo pensiero, il Garboli, usò in quel momento, queste precise parole: "tradotte in cifre e quanto ammonta la richiesta Luzzatti? Gli fu risposto, dai rappresentanti del Luzzatti, che si trattava di ci-

fra non superiore alle 20 o 22 mila lire. Sta bene, rispose a sua volta il Garboli, e pregò S.E. Bonomi di volersi incaricare di dar forma definitiva all'accordo, sulle basi anzidette, trattando direttamente con il Luzzatti.

E subito dopo - non essendovi più probabilità di subbio che il Luzzatti per le dimissioni offerte e accolte, non fosse più il direttore della Società, si rimase tra Garboli e Luzzatti di accordo che quest'ultimo, avrebbe senz'altro lasciato la carica quel giorno stesso e fatta la consegna dei documenti e carte della Società, in suo possesso.

Per determinare la cifra definitiva della buona uscita o amichevole compenso, e per stabilire la forma da dare alla risoluzione del rapporto d'impiego - sempre secondo gli accordi presi - ebbe luogo in casa di S.E. Bonomi, il colloquio fissato il giorno innanzi.

A questo ^{colloquio} ~~colloquio~~ l'ing. Luzzatti intervenne, accompagnato dal fratello avv. Gino.

La notte, avendo portato consiglio, per prima cosa il Luzzatti richiese al Bonomi che la Società Garboli gli indirizzasse una lettera di licenziamento - accennando vagamente a sue spettanze ammontanti a cifre assai maggiori di quelle comunicate il giorno in-

nanzi dai suoi rappresentanti al Garboli.

Rispose il Bonomi, meravigliato della domanda, ricordando che il colloquio in sua casa, non avrebbe dovuto avere altro scopo che quello da noi poco sopra esposto, e aggiungendo che, in merito alle formalità, la Società si dichiarava disposta a rilasciare sia una lettera di licenziamento, sia a ricevere ed accettare una lettera di dimissioni, motivata d'intesa fra le parti, rimanendo libero il Luzzatti di scegliere o l'una o l'altra ^{via} a seconda delle sue personali convenienze - essendo per la Società oramai indifferente la forma da dare alla risoluzione già avvenuta del rapporto di impiego.

Il Luzzatti, avendo continuato ad insistere sulla pretesa della lettera di licenziamento, il colloquio non poté portare ad alcun risultato positivo.

Intento, in seguito alle intese precorse e da noi sopra ricordate, si effettuò il giorno 3 luglio da parte del Luzzatti la consegna nella mani del presidente della Società avv. Muzii, dei documenti ecc.

Risulta adunque da quanto abbiamo ora esposto e - come vedremo verrà confermato dai documenti - che fu il Luzzatti ad offrire le dimissioni, incaricando i due sopraindicati Signori di comunicare al Consigliere Delegato ing. Garboli, la sua decisione di dimet-

tersi da direttore della Società, incarico che fu -
come pure abbiamo detto - subito assolto dai rappre-
sentanti del Luzzatti in un colloquio il cui conte-
nuto abbiamo pure più sopra riportato, e che nei locali
della Società ebbe luogo tra i suddetti signori, il
Garboli, in presenza di S.E. Bonomi.

IL COMPENSO AMICHEVOLE CONSENTITO NON E'

INDENNITA' DI LICENZIAMENTO

La posizione giuridica nella quale il Luzzatti si
è volontariamente messo, posizione di dimissionario
cui non spetta indennità alcuna, è adunque nettamen-
te determinata.

Le trattative sull'ammontare della buonuscita e le
varie fasi attraverso le quali tali trattative sono
passate, non possono menomamente influire su tale net-
ta posizione giuridica di dimissionario.

Il consenso al pagamento di una determinata somma,
richiesta e indicata, in via approssimativa (mentre
le indennità sono calcolabili al centesimo) dagli
stessi fiduciari del Luzzatti, al momento stesso nel
quale comunicavano al Garboli le dimissioni del loro
mandante, è chiaro che ha carattere di vera e propria
liberalità, e niente affatto il riconoscimento di un
obbligo, ciò è dimostrato soprattutto dal fatto che
la somma richiesta dal Luzzatti e al cui pagamento

si era il Garboli dichiarato disposto, era assai inferiore a quella che al Luzzatti sarebbe spettato se fosse stato veramente licenziato, e cioè alla somma che oggi egli chiede ora in giudizio.

E a nulla vale obiettare che, durante tali trattative, la somma da pagarsi al Luzzatti sia stata rappresentata a quella che la legge sul contratto d'impiego privato fissa per gli impiegati licenziati. Ciò fu fatto per pura utilità pratica di più facile e precisa intesa, essendovi, con molta approssimazione, quasi corrispondenza di cifra tra la somma richiesta fin dal primo momento dai Signori Menada e Bachi al Garboli e quella fissata dalla legge sull'impiego privato.

In questo senso va intesa ed interpretata la lettera Bonomi del 15 luglio all'avv. Mazzolani e nella quale l'avversario, infondatamente e arbitrariamente, vede una vera e propria offerta d'indennità di licenziamento.

In quella lettera Bonomi scrive testualmente "se "la liquidazione si facesse sulla base della legge "sull'impiego privato, il Garboli come ebbe a dire a "me e all'avv. Bachi, non avrebbe avuto difficoltà a "concludere un accordo su quelle cifre ecc."

Sulla base e cioè riferendoci alla legge sul contratto d'impiego privato come ad indice di quella somma che poteva essere pagata in via di amichevole

componimento, somma che il Garboli aveva, in linea generale, già accettato come la lettera stessa del Bonomi conferma - nel colloquio con Bachi - dopo essersi però voluto - come abbiamo sopra narrato - assicurare che essa era ben differente e assai minore di quella che al Luzzatti, in base al contratto collettivo, sarebbe spettata se fosse stato licenziato.

Rimane dunque ben precisato e fermo che l'aver accettato di corrispondere al Luzzatti una certa somma, non ha e non può assumere il significato giuridico del riconoscimento dell'obbligo di pagare una vera e propria indennità.

Il Luzzatti era ed è dimissionario - il suo contratto d'impiego si è risolto per sua sola iniziativa, con le conseguenze giuridiche risapute, e contrasta, in modo assoluto, giuridicamente, con il fatto delle dimissioni ogni pretesa di voler definire indennità quello che, non era e non è che liberalità.

I DOCUMENTI CONFORTANO LA NOSTRA NARRAZIONE

E passiamo ai documenti che, secondo la comparsa avversaria provverebbero largamente che le dimissioni del Luzzatti esistono soltanto nella fantasia del-
l'ing. Garboli.

I documenti - letti con animo sereno ed obiettivo - provano invece esaurientemente in modo assoluto che

il preteso licenziamento non vi fu.

La lettera Luzzatti in data 2 luglio è la lettera che avrebbe scritto il Luzzatti se veramente fosse stato precedentemente e cioè il 30 Giugno, licenziato dal Garboli, e licenziato nel modo brusco, anzi brutale tanto deplorato nella comparsa avversaria?

Chi può credere ciò?

Un licenziato in tronco, ingiustamente, non si limita a protestare perchè gli si toglie la possibilità di esercitare le sue funzioni, e soprattutto non dichiara di ritenersi tuttora in carica, ma ben altro atteggiamento assume e ben diversamente si esprime contro il grave provvedimento che lo colpisce in pieno. E il silenzio è qui veramente eloquente.

Questa lettera perplessa e prudente è il riflesso chiaro dello stato d'animo che si era venuto determinando nel Luzzatti dopo avere offerto le dimissioni, e avere consentito a lasciar subito la carica e a consegnare - come sopra abbiamo visto - i documenti di ufficio - Stato d'animo che ebbe la sua manifestazione nel colloquio in casa Bonomi, quando il Luzzatti, contrariamente al suo iniziale comportamento di dimissionario - tentò di assumere quello di licenziato, per avere così diritto a liquidare una considerevole indennità.

Aggiungasi - per la migliore e più sicura interpretazione della lettera in esame - che il Luzzatti nonostante la manifestata intenzione di non obbedire all'invito (che era invece un accordo tra lui e Garboli) di consegnare i documenti: ecc. il giorno dopo avere scritto la lettera, e cioè il 3 luglio, senza che nessun fatto nuovo ve lo abbia indotto, e nessuna violenza sia stata sopra di lui esercitata per costringervelo, effettuò, tranquillamente, la consegna dei documenti, come ne fa fede il relativo verbale che si allega tra i documenti - Un licenziato in tronco non scrive e non si comporta così!

Ma, dice la comparsa avversaria, che se la lettera 2 luglio, presa a sè, potrebbe essere ritenuta non sufficientemente probatoria, essa lo diventa, quando la si mette a raffronto della lettera Garboli a Luzzatti in data 4 luglio. E ciò è vero, poichè la lettera Garboli, scritta in epoca non sospetta, chiarisce e ribadisce così bene le circostanze sia delle dimissioni, sia della consegna dei documenti, sia del componimento amichevole, da costituire un documento capace, a nostro giudizio, di mettere il Tribunale in grado di giudicare la causa, in questa prima proposizione, senza bisogno di mezzi istruttori.

Scriva il Garboli: "Sabato 30 giugno (e cioè il

giorno delle dimissioni) rimanemmo di accordo senza
"discussione, che lunedì mattina tu avresti procedu-
"to alla consegna di tutti i documenti ecc".

Rimanemmo di accordo, senza discussione dunque in
quel famoso giorno del 30 Giugno; non vi fu l'espul-
sione violenta e la coercizione per l'immediata con-
segna delle carte e documenti, come non vi fu il li-
cenziamento in tronco. Se tutto questo si fosse veri-
ficato è verosimile che il Luzzatti si fosse messo,
pacatamente, di accordo senza discussione con il suo
..... persecutore? e proprio per spogliarsi, diremo
così, di quelli che erano i segni esteriori dei suoi
poteri di direttore, libri, carte e documenti?

Io ti avvertii, ricorda ancora nella sua lettera
Il Garboli al Luzzatti, riferendosi al tranquillo a-
michevole colloquio del 30 Giugno "che in seguito a
"quanto riferito dal ~~xxxxxxx~~ sig. Ing. Menada e dal
"sig. avv. Bachi circa le tue intenzioni io avevo inca-
"ricato in presenza dei medesimi S.E. Bonomi, di metter-
"ci di accordo con te e con chi vuoi che ti rappresenti
"per addivenire ad una amichevole sistemazione.

"Tu ne hai preso atto e ci hai lasciato in pieno ac-
"cordo, e infatti S.E. Bonomi ci ha comunicato la visi-
"ta tua e dell'egregio Sig. Avv. Gino, tuo fratello".

Ci pare che dinanzi ad un testo simile ogni commen-

to è inutile, tanto la lettera Garboli è una conferma precisa categorica di tutta la narrazione dei fatti da noi sopra citati, allo stesso tempo che è una smentita piena della truculenta narrazione di tali fatti, intesa di licenziamenti in tronco, di brutale sostituzione di un nuovo direttore e di repentine intimazioni dell'immediata consegna delle pratiche, come testualmente si legge a pag. 6 e 7 della comparsa avversaria. La quale però - a pag. 8 - nel commento alla lettera Garboli dinanzi alla frase rimanemmo di accordo senza discussione, è costretta ad ammettere che tale frase potrebbe conciliarsi tanto con la ipotesi del licenziamento, come con quella delle dimissioni.

Ammissione che, provenendo da un avversario così vivacemente battagliero e avveduto, ha la sua grande importanza. La quale non viene affatto diminuita dall'osservazione che il nostro contraddittore fa seguire a quella sua importante ammissione, scrivendo che devesi escludere trattarsi di dimissioni, poiché l'altra frase, pure scritta dal Garboli, relativa all'incarico dato al Bonomi per un'amichevole sistemazione, non sarebbe compatibile che con l'ipotesi del licenziamento - Osserviamo che ^{ciò} non regge, assolutamente, essendo logicamente vero, proprio il contrario di

ciò che il nostro contraddittore asserisce.

Infatti quella frase è compatibile solo con l'ipotesi delle dimissioni, le quali non sono affatto in contrasto, nè logico nè giuridico, (come non lo erano in linea di fatto nel caso speciale) con il riconoscimento di un attestato pecuniario concesso in via amichevole - al dimissionario - E viceversa quella frase è proprio incompatibile con l'ipotesi del licenziamento, il quale in piena trionfante prassi sindacale, richiama necessariamente e solo l'istituto dell'indennità e non le amichevoli sistemazioni.

E a reclamare l'indennità, nella sua cifra esatta, il Luzzatti, si sarebbe irrigidito - stia pure sicuro il collega avversario - se fosse stato licenziato su due piedi. Se egli invece è andato, in obbedienza agli accordi ricordatigli nella lettera dal Garboli, a casa di S.E. Bonomi, per addivenire ad un'amichevole sistemazione, ciò ha fatto unicamente perchè egli era dimissionario.

Ma continuiamo a leggere la lettera Garboli, e fermiamoci al periodo sumamente interessante, nel quale il Garboli muove rimprovero al Luzzatti di voler con la sua linea di condotta, diversa da quella che aveva concordata, "mutare i fatti presentandoli (come, secondo il Garboli aveva il Luzzatti fatto, nella let-

tera 2 luglio) in modo tendenzioso e diverso da come
"essi sono avvenuti - Essa (e cioè sempre la lettera
"2 luglio) è una novella prova della tua incoerenza
"e non è che una delle solite lettere con le quali
"si crede di spostare i rapporti creati con atti pro-
"pri unilaterali di cui si è pentiti e perciò si vuol
"farne sentire le conseguenze agli altri.

Che cosa possono essere mai i rapporti creati con
atti propri unilaterali se non le dimissioni dal Luzzatti rassegnate?

C'è un'altra spiegazione da dare a queste parole?
No, assolutamente no, Manca la parola dimissioni =
pare voglia osservare il nostro contraddittore.

Ma che bisogno aveva il Garboli di scrivere materialmente la parola dimissioni, una volta che egli si rivolgeva con la lettera sua alla persona che ~~egli~~ quegli atti unilaterali aveva compiuti, e questa persona era perciò in grado di comprendere perfettamente e subito il significato di quelle frasi?

L'essenziale si è che non potevo quella frase significare niente altro fuorchè le dimissioni dal Luzzatti rassegnate il giorno 20 giugno, noi troviamo nella lettera Garboli al Luzzatti diretta, una conferma evidente delle dimissioni Luzzatti.

Avevamo dunque ragione di scrivere che i documenti

prodotti, forniscono a noi la prova della verità delle nostre asserzioni.

La lettera Garboli è in questo senso assolutamente decisiva - Con essa, lo scrivente impedisce al Luzzatti di andare più oltre nel tentativo di mutamento che egli aveva iniziato in casa Bonomi, e aveva proseguito con la lettera 2 Luglio al Presidente della Società, della sua veste iniziale di dimissionario in quella di licenziato. Con quella ^{sua} lettera il Garboli riconduce con mano ferma, il Luzzatti alla sua iniziale posizione di dimissionario, costringendolo a rimanervi ormai senza scampo.

E il Tribunale in tale qualità - dopo quanto abbiamo sopra narrato, e dopo esaminati i documenti che la nostra narrazione comprovano - può definitivamente giudicarlo.

Per doveroso scrupolo di difensori dobbiamo tuttavia prevedere che il Tribunale Ill.mo non seguendo ci intieramente in questa nostra convinzione, ritenga le prove offerte dai documenti - soprattutto della lettera Garboli - non sufficienti a dare la dimostrazione piena ed intiera che il Luzzatti abbia effettivamente rassegnate le sue dimissioni. In tale previsione domandiamo, e formuleremo nelle conclusioni i capitoli relativi, di essere ammessi alla prova

testimoniale.

AMMONTARE INDENNITA'

In merito al computo dell'indennità osserviamo, come già osservammo nel verbale dell'udienza di comparizione, che da tale computo va sottratto il tredicesimo mese che al Luzzatti non spettava e non spetta.

Tale tredicesimo mese non fu mai pagato dalla Società al Direttore Generale che occupava tale carica prima del Luzzatti.

I compensi - oltre lo stipendio - spettanti al Luzzatti sono elencati nella deliberazione di nomina del Luzzatti a Direttore Generale (doc. n.) e in tale deliberazione non è compreso il tredicesimo mese.

E' poi noto che il tredicesimo mese si usa dare agli impiegati che non hanno altri diritti oltre quello dello stipendio normale, e non agli impiegati che come il Luzzatti, percepiva oltre lo stipendio - una percentuale sugli utili, con un minimo garantito di lire 4.000.

Va notato da ultimo che la gratificazione del tredicesimo mese, essendo facoltativa non è stata sempre corrisposta - Come l'ing. Luzzatti sa benissimo per le condizioni del bilancio, essa non fu corrisposta ad esempio nel dicembre 1933. Solo l'ing. Luzzatti se la pagò.

Ma tuttocìò evidentemente non può costituire riconoscimento del diritto da parte del Luzzatti a percepire una gratificazione, che le consuetudini e la deliberazione di nomina a direttore generale - escludono.

Nulla avendo da opporre circa il relativo ben servito, presentiamo le nostre

CONCLUSIONI

In linea principale:

Piaccia al Tribunale Ill.mo respingere la domanda d'indennità per licenziamento avanzata dal Sig. Ing. Luzzatti Guido contro la Società convenuta, con la condanna di esso Luzzatti alle spese tutte del giudizio, competenze ed onorari.

In linea subordinata:

Sospeso di giudicare definitivamente sul merito e sulle spese, ammettere la convenuta Società a provare con testi:

a) che il giorno 30 Giugno 1934, in occasione dell'assemblea generale, il Dig. Ing. Luzzatti Guido incaricò i Signori Gr. Uff. Menada Giacomo e Bachi avv. Aldo a comunicare all'Ing. Garboli quale Consigliere Delegato della Società An. Cementi Armati e Costruzioni Ing. Garboli, che esso Luzzatti rassegnava le dimissioni da Direttore Generale della Società, e che chiedeva la liquidazione in via emichevole di un compenso il cui

ammontare si aggirava intorno alle 20 o 22 mila lire;

b) che l'ing. Garboli accolse le dimissioni, si mostrò favorevole al pagamento del compenso sulle basi accennate, e si mise di accordo con il Luzzatti per la consegna che questi doveva fare delle carte, documenti di ufficio ecc.

c) che per la forma da dare alla risoluzione del rapporto d'impiego e per la determinazione precisa della somma da pagarsi in via ^{di} amichevole compenso al Luzzatti, fu dal Garboli incaricato S.E. l'avv. Ivano Bonomi, con il quale il Luzzatti di buon grado consentì di andare a conferire;

d) che nel colloquio con S.E. Bonomi il Luzzatti avanzò pregiudizialmente la pretesa di essere dalla Società: Cementi ecc. licenziato, accennando a sue spettanze assai maggiori della cifra chiesta dai suoi rappresentanti - alla quale pretesa e richiesta, resistette il Bonomi, che si dichiarò a disposizione del Luzzatti per l'esecuzione di quanto era stato convenuto fra le parti nella sede della Società.

In via subordinatissima e nella dannata ipotesi di non accoglimento nè della conclusione in via principale nè di quella in via subordinata, escludere dal computo dell'indennità eventualmente spettante al Luzzatti, il tredicesimo mese che al Luzzatti non spetta.

Roma, 13 Settembre 1934, XII.



LUZZATTI - GARBOLI

Verbale di esame 22-11-34

BOCCHI ALDO - In ordine al capitolo 1° posso dire che la mattina del 30-6-34 fui presente quando l'avv. Menada in nome e per incarico dell'Ing. Luzzatti, fece presente all'Ing. Garboli che l'Ing. Luzzatti, dopo il nuovo assetto che si dava alla Società, era disposto a rimanere o andare via secondo che fosse piaciuto all'Ing. Garboli: nel 2° caso intendeva che gli fosse liquidata quanto gli spettava.

Sul capitolo 2° : me presente come sopra ho detto, l'Ing. Garboli non prese alcuna decisione.

Sul capitolo 3°: R. Nulla mi consta sul contenuto di esso. Posso dire solo risultarmi, per averlo sentito dire che le parti, dovevano conferire, con S.E. Bonomi, legale del Garboli per definire la posizione dell'Ing. Luzzatti.

D.o = R.e: = Nulla mi consta sul capitolo di cui alla lettera D.

D.o = R.e: = quando si fece il discorso di cui al capitolo 1° = al quale ho risposto nei sensi sopra detti, ricordo che l'Ing. Garboli domandò ai presenti, me compreso, quale approssimativamente sarebbe stato l'importo di un'eventuale liquidazione - Ricordo che proprio io dissi così; se la liquidazione do-

vesse avvenire in base alla legge sull'impiego privato, si spetterebbe 1/2 mensata per ogni anno di servizio; il Garboli o il Menada fecero il calcolo in base agli anni di servizio e ne risultò una cifra approssimativa di 22 o 23 mila lire.

MENADA GIACOMO - Non ho assolutamente avuto, né il 30/6 né dopo dell'ing. Luzzatti l'incarico precisato nel capitolo a) di cui V.S. mi ha dato testè lettura - Preciso quanto mi consta in ordine al cap. a): il 29 Giugno (e non il 30) l'ing. Luzzatti, il quale in precedenza mi aveva tenuto discorsi relativi a responsabilità che potevano investire anche la sua persona, relativamente ad incarichi datigli dagli amministratori, mi disse che allontanandomi io Ing. Menada dalla Società, desiderava che il Garboli precisasse in avvenire quali incarichi da affidare ad esso Luzzatti, e che desse ordini scritti, nei casi che coinvolgessero anche la responsabilità del direttore.

Soggiunse il Luzzatti che se il Garboli avesse voluto licenziarlo, egli era disposto ad andarsene, purché gli fosse stato corrisposto quanto gli spettava. Non indicò alcuna cifra.

Questo discorso io riferii all'ing. Garboli la mattina del 30/6/34 e gli consigliai di licenziare il Luzzatti, e soggiunsi che dopo tutto la liquidazione

sarebbe stata modesta, perchè in base alla legge sull'impiego privato, ritenevo che la cifra si aggirasse sulle 22-23 mila. Il Garboli non mi dette una risposta precisa circa le sue decisioni, ma fece delle considerazioni sull'economia che sarebbe derivata dal licenziamento - in ogni modo disse che avrebbe incaricato S.E. Bonomi di trattare la partita.

D.o sul 2° capitolo R.e: Dato quanto sopra ho detto, non è vero quanto si contiene in detto capitolo.

Posso dire ancora che la sera del 30-6: io in presenza di S.E. Bonomi e dell'Ing. Luazzatti, ripetei il discorso fatto la mattina e la conclusione fu che il Bonomi si accordò con il Luazzatti per discutere la cosa.

D.o sul 3° capitolo R.e: Mi riferisco a quanto sopra esposto.

D.o sul capit. lett. D) R.e: non fui presente perchè ero già partito, al colloquio di cui è menzione nel capitolo D) di cui mi si è data lettura. Io non mi occupai più della cosa.